

FEDERAZIONE SAMMARINESE TENNIS

REGOLAMENTO 28 aprile 2022 n. 1

Visto il Titolo IV della Legge 30 settembre 2015 n. 149 (Disciplina dell'attività sportiva);

Visto il Titolo III dello Statuto Federale vigente, deliberato dall'Assemblea Generale in data 18 gennaio 2017;

Il Consiglio Federale della FST emana il seguente Regolamento

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

"REGISTRO NAZIONALE SAMMARINESE DEI TECNICI FEDERALI FST"

A handwritten signature in blue ink is located in the lower right quadrant of the page. Below the signature, there is a large, stylized blue stamp or mark that appears to be a signature or a specific symbol.

Articolo 1

(Costituzione del "Registro Nazionale Sammarinese dei Tecnici Federali FST")

È costituito il "Registro Nazionale Sammarinese dei Tecnici Federali FST" per l'insegnamento del tennis, del beach tennis e del padel.

Il Registro, ai sensi delle previsioni statuarie in vigore, è tenuto dalla Federazione Sammarinese Tennis (FST) in accordo con le norme nazionali previste dalla legge sull'attività sportiva nonché con le direttive e provvedimenti in materia del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS).

Hanno diritto di essere iscritti al Registro tutti coloro che sono in possesso delle qualifiche di cui all'art. 6.3.1., commi 1 e 2, del Titolo 6.III (qualifiche dei tecnici e degli operatori) del Regolamento Organico della Federazione Italiana Tennis (FIT) in vigore, tra cui:


- Qualifiche "ad Honorem";
- Istruttore di 1° grado e di 1° livello;
- Istruttore di 2° grado e di 2° livello;
- Maestro Nazionale e Maestro;
- Tecnico Nazionale;
- Preparatore Fisico di 1° grado;
- Preparatore Fisico di 2° grado;
- Preparatore Mentale di 1° grado per il tennis;
- Preparatore Mentale di 1° grado per il tennis;
- Educatore Alimentare per il tennis;
- Fisioterapista di 1° grado per il tennis;
- Fisioterapista di 2° grado per il tennis;
- Incordatore di 1° grado;
- Incordatore di 2° grado.

La FST, mediante delibera motivata del Consiglio Federale, potrà in ogni caso attribuire, per meriti sportivi, la qualifica "ad Honorem" ai tecnici ritenuti meritevoli con la conseguenza di equiparare tale riconoscimento alle qualifiche sopra riportate.

Articolo 2

(Esercizio dell'attività)

La FST riconosce, quali tecnici federali, i soggetti che sono regolarmente iscritti al Registro e che, secondo quanto stabilito dal summenzionato Regolamento Organico della FIT, potranno esercitare la loro attività presso gli impianti sportivi siti in territorio sammarinese, la cui



gestione sia affidata al CONS e/o alla FST, secondo l'abilitazione conseguita con l'ottenimento della relativa qualifica.

Articolo 3

(Iscrizione al Registro)

L'iscrizione al "Registro Nazionale Sammarinese dei Tecnici Federali FST" è disposta dal Consiglio Federale su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili;
- b) essere tesserato alla FST;
- c) aver conseguito un'abilitazione di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del presente Regolamento;
- d) avere residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino ovvero essere in possesso di permesso di soggiorno nel territorio della Repubblica di San Marino ovvero, in caso di residenza all'estero, intrattenere un rapporto di collaborazione con la FST o con associazione sportiva affiliata alla stessa;
- e) essere in possesso di regolare posizione fiscale e previdenziale da lavoratore autonomo (codice operatore economico, partita IVA o altro equipollente di Stato estero) connessa all'attività professionale in questione ovvero essere assunto alle dipendenze della FST o di associazione sportiva affiliata alla stessa;
- f) essere in possesso di polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso i terzi derivante dall'attività professionale, per massimali non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio Federale;
- g) pagamento della tassa annuale di iscrizione deliberata dal Consiglio Federale.

Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la sospensione del tecnico dal Registro.

Il tecnico che sia stato cancellato dal Registro per i motivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio Federale allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

Articolo 4

(Sospensione dal Registro)

La sospensione dal Registro può avvenire per:

- cessazione dal tesseramento alla FST;
- perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

- posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della FST;
- per provvedimento emanato dagli organi di giustizia.

La sospensione è revocata a seguito della regolarizzazione della posizione.

Articolo 5

(Cancellazione dal Registro)

La cancellazione dal Registro può avvenire per:

- rinuncia alla qualifica e/o all'iscrizione;
- mancato rinnovo della qualifica non permanente;
- per provvedimento emanato dagli organi di giustizia.

La cancellazione è disposta decorso un anno dal provvedimento di sospensione senza che la posizione sia stata regolata.

Articolo 6

(Diritti derivanti dall'iscrizione al Registro)

L'iscrizione al "Registro Nazionale Sammarinese dei Tecnici Federali FST" comporta i seguenti diritti in capo al tecnico:

- titolarità della qualifica riconosciuta e conseguente possibilità di instaurare rapporti di lavoro con la FST e/o con le associazioni sportive affiliate;
- ottenimento di agevolazioni gestionali ed economiche sulle prenotazioni dei campi da tennis in territorio sammarinese;
- pubblicazione dei profili sui siti internet FST.

Termini, modalità e limiti dei diritti di cui al presente articolo devono essere stabiliti da apposita delibera del Consiglio Federale.

Articolo 7

(Doveri e comportamento dell'iscritto al Registro)

Oltre al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, al fine di rendere sereno e corretto lo svolgimento dell'attività nel territorio della Repubblica di San Marino, il tecnico iscritto all'albo si obbliga a:

- rispettare tutti i regolamenti emanati dalla FST e/o dalle associazioni sportive affiliate;
- non esprimere apprezzamenti di carattere negativo nei confronti degli organi, dipendenti e/o collaboratori della FST e/o delle associazioni sportive affiliate;

- nei rapporti con i colleghi iscritti, mantenere un comportamento ispirato alla lealtà ed al rispetto e non esprimere apprezzamenti di carattere negativo al fine di sviare la clientela.

Articolo 8

(Organismo di coordinamento)

In armonia con la normativa vigente e con le previsioni statutarie federali, i tecnici nazionali federali iscritti al Registro possono costituirsi e regolamentare un organismo di coordinamento sportivo a cui verranno riconosciuti i relativi diritti e doveri.

Articolo 9

(Abrogazioni)

È abrogata ogni disposizione in contrasto con le suddette norme regolamentari.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 01 settembre 2022 subordinatamente al preventivo nulla osta da parte del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Il Presidente



Il Segretario Generale

